

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO

TRASFERIMENTO DI MERCI O PRODOTTI VINCOLATI AL REGIME NEL QUADRO DEL PASSAGGIO DAL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE DI UNA SECONDA AUTORIZZAZIONE

1. Per il trasferimento di prodotti o merci dal titolare di una autorizzazione al titolare di un'altra autorizzazione, deve essere compilato un formulario corrispondente al modello predisposto in conformità dal regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico (¹), sui fogli 1, 4 e 5 e un esemplare supplementare identico all'esemplare 1 del DAU.
2. Prima di procedere al trasferimento delle merci o dei prodotti, l'ufficio di controllo del titolare della prima autorizzazione è informato, nella forma da esso stabilita, del trasferimento previsto, in modo da poter effettuare, all'occorrenza, i controlli che esso ritenga necessari.
3. L'esemplare n. 1 è conservato dal primo titolare (da cui le merci o i prodotti sono spediti) unitamente alle sue scritture perfezionamento attivo.
4. Gli altri esemplari accompagnano i prodotti o le merci.
5. Al momento dall'arrivo delle merci, il titolare della seconda autorizzazione (verso il quale i prodotti o le merci sono trasferiti) informa il suo ufficio di controllo, nella forma da esso stabilita, del trasferimento effettuato, e conserva l'esemplare supplementare con le sue scritture perfezionamento attivo.
6. Gli esemplari n. 4 e 5 sono inviati dal titolare della seconda autorizzazione al suo ufficio di controllo. Questo ufficio conserva l'esemplare n. 4 e rinvia l'esemplare n. 5, dopo averlo visto, all'ufficio di controllo del titolare della prima autorizzazione. Questa restituzione può essere effettuata, all'occorrenza, mensilmente e in modo globalizzato.

(¹) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.